

**REGOLAMENTO (CE) N. 1989/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 settembre 2000**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1877/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha stabilito i tassi indicativi delle restituzioni e le quantità indicative dei titoli di esportazione del sistema A2, diversi da quelli richiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Per i pomodori, i limoni, le uve da tavola e le mele, tenendo conto della situazione economica e in funzione delle indicazioni ricevute da parte degli operatori nel quadro delle domande di titoli del sistema A2, è necessario che i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti siano fissati ad un livello diverso dai tassi indicativi. I tassi definitivi non possono essere superiori ai tassi indicativi maggiorati del 50 %.

- (3) In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande recanti tassi superiori ai tassi definitivi sono considerate nulle,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per i titoli di esportazione del sistema A2 la cui domanda è stata presentata a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1877/2000, la data effettiva della domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2190/96 è fissata al 21 settembre 2000.

2. Nell'allegato del presente regolamento sono fissati i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti per i titoli di cui al paragrafo 1.

3. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande di cui al paragrafo 1 recanti tassi superiori ai corrispondenti tassi definitivi indicati nell'allegato sono considerate nulle.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 225 del 5.9.2000, pag. 10.